



29785/15

ASR

85

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
Dott. FAUSTO IZZO
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Dott. SALVATORE DOVERE

SENTENZA
N. *1601/2015*
- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 38196/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PP
BP

avverso la sentenza n. 3392/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

il Procuratore Generale in persona del Dott. *Salzano*
concluso per *l'annullamento senza rinvio per prescrizione;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv. *Buonanni e Formichini, che hanno*
chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

Blaiotta

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Confermando la prima sentenza, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 ottobre 2013, ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso il 20 febbraio 2007 in danno dell'operaio MJ.

Gli imputati sono l'uno titolare della ditta appaltatrice e l'altro responsabile per la progettazione e l'esecuzione per conto del committente. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità avendo ritenuto che costoro abbiano indebitamente consentito che il lavoratore intonacasse una parete in assenza di adeguata illuminazione, con la conseguenza che questi non si avvedeva di un'apertura e precipitava al piano sottostante riportando gravi lesioni personali.

2.Ricorrono per cassazione gli imputati.

Paoli deduce che, come dedotta in appello, il fatto avrebbe dovuto essere valutato alla stregua del decreto legislativo n. 494 del 1996 e non del decreto legislativo n. 626 del 1994. Il ricorrente, inoltre, aveva il ruolo di appaltatore e non vi committente. Si tratta di un sistema normativo dotato, infatti, di specificità ed autonomia. Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la materia del coordinamento non sia oggetto di disciplina nell'ambito della normativa di settore.

Altrettanto erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che in caso di subappalto l'appaltante assume il ruolo di committente. Tale valutazione è decisamente in contrasto con la definizione legislativa di committente.

Si è inoltre trascurato di considerare che l'imputato aveva prodotto il proprio piano operativo di sicurezza nel quale indicava le misure da incrementare nel cantiere ed aveva nominato uno proposto incaricandolo di tenere i rapporti con la committenza. Nulla è stato dimostrato quanto al ruolo del Paoli in relazione all'illecito ed all'accesso agli appartamenti in costruzione.

L'imputato B deduce che il suo ruolo di coordinatore in fase di esecuzione è limitato alla vigilanza in ordine al rispetto del piano di sicurezza. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, dunque non vi era obbligo di vigilanza sull'attività di volta in volta concretamente svolta nel cantiere. Si è trascurato di considerare che l'infortunio si è verificato in una situazione totalmente anomala per diverse specifiche ragioni.



3. Rileva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato. E' infatti decorso il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi. D'altra parte, l'impugnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte. Né, infine, alla luce delle pronunzie di merito si configura l'evidenza della prova che consente l'adozione di pronunzia liberatoria nel merito.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio.


P Q M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma 16 giugno 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marco Blaiotta)



IL PRESIDENTE

(Pietro Antonio Sirena)

